

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"AREA VASTA EMILIA NORD"**  
*Adottato con verbale dell'8.4.2004 aggiornato con le modifiche apportate dall'*  
*Assemblea in data 26 luglio 2005 e 28 Marzo 2007 (parti in corsivo)*

**Art. 1 - Denominazione e sede dell'ente**

E' costituita fra le Aziende sanitarie indicate nell'atto costitutivo l'Associazione "AREA VASTA EMILIA NORD", la quale può assumere altresì la denominazione abbreviata di "AVEN".

L'Associazione ha sede in Reggio Emilia - Via Amendola 2, ed il cambiamento di sede non comporta modifica statutaria.

L'assemblea dell'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e dipendenze.

**Art. 2 - Natura dell'ente**

L'Associazione è ente strumentale delle aziende sanitarie contraenti e svolge attività esclusivamente nei confronti di queste ultime.

Non ha personalità giuridica ed opera nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali degli enti aderenti e nell'interesse degli stessi. Non esercita alcuna attività esterna nei confronti dei terzi, non ha natura imprenditoriale, non ha fine di lucro e persegue esclusivamente scopi mutualistici a favore degli associati; l'azienda sanitaria in cui ha sede l'Associazione eserciterà tutte le attività a rilevanza esterna.

**Art. 3 - Oggetto e finalità**

L'associazione effettua, a favore degli associati:

- a) indagini di mercato ed azioni comunque volte all'individuazione di beni e servizi che, tanto dal punto di vista qualitativo quanto dal punto di vista economico, possano risultare adeguati alle esigenze espresse dalle aziende sanitarie associate e dagli utenti finali del servizio sanitario regionale;
- b) attivazione delle procedure di gara, tramite la costituzione di apposito servizio interaziendale nel rispetto della programmazione definita dall'Assemblea della Associazione;
- c) la ricerca di soluzioni innovative per la gestione integrata a livello interaziendale del processo di acquisizione dei beni e servizi individuati nella programmazione quali strategici e comunque atti a soddisfare il fabbisogno complessivo degli associati, nell'ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di riduzione della variabilità;
- d) la predisposizione di progetti volti alla realizzazione di forme unificate di gestione nel campo della logistica, segnatamente in riferimento

all'approntamento di magazzini aventi bacino di riferimento a valenza interaziendale;

- e) lo studio di forme di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria, la programmazione dei budget di spesa su base annuale, il monitoraggio della spesa sanitaria nel settore dell'acquisizione di beni e servizi;
- f) interventi mirati nei settori indicati nella programmazione regionale;
- g) ogni e qualsiasi altra attività a favore degli associati, mirante alla razionalizzazione della spesa, della gestione e delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, in coerenza con le indicazioni formulate dalla Regione Emilia-Romagna.

#### **Art. 4 - Durata dell'associazione**

La durata dell'Associazione è fissata in quattro anni decorrenti dal giorno della sua costituzione; la durata potrà essere prorogata una o più volte, con delibera degli associati, salvo il diritto di recesso delle aziende dissenzienti. L'associazione potrà essere anticipatamente sciolta per volontà degli associati.

#### **Art. 5 - Associati**

Fanno parte dell'Associazione le seguenti aziende sanitarie:

- 1) ASL di Modena;
- 2) AO di Modena;
- 3) ASL di Reggio Emilia;
- 4) AO di Reggio Emilia;
- 5) ASL di Parma;
- 6) AO di Parma;
- 7) ASL di Piacenza.

Potranno farne parte altresì altre aziende sanitarie che ne faranno richiesta e la cui domanda di ammissione sia accolta dall'Assemblea.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente deve obbligarsi a sottoscrivere il presente statuto, a collaborare per il conseguimento degli scopi associativi, a mettere a disposizione le proprie conoscenze tecniche, capacità professionali e mezzi, a osservare le norme contenute nell'atto costitutivo e nello Statuto, nei regolamenti associativi e in tutte le deliberazioni che saranno assunte dagli Organi Associativi.

L'ammissione decorre dalla data della delibera dell'Assemblea.

#### **Art. 6 - Recesso ed esclusione degli associati**

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- a) recesso unilaterale, da comunicare in forma scritta al Presidente dell'Associazione entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dall'anno solare successivo alla comunicazione;
- b) esclusione di uno degli associati in presenza di gravi motivi.  
In caso di recesso sono comunque da intendersi fatti salvi gli obblighi e gli oneri precedentemente assunti fino al loro esaurimento

temporale/contrattuale.

### **Art. 7 - Concorso di risorse a carico degli associati per il funzionamento e modalità di ripartizione**

Tutte gli associati concorrono alla copertura dei costi.

L'Assemblea fissa misura e termini dei contributi economici e degli apporti di risorse umane e non, da conferirsi ai medesimi fini del comma precedente.

L'Associazione provvederà a rendicontare *annualmente* i costi sostenuti, dovendo le Aziende entro e non oltre 90 giorni *dalla approvazione del rendiconto annuale*, procedere *alla compensazione dei costi dare ed avere tra le Associate*.

Le Aziende convengono di definire *progressivamente, con adozione finale di un* separato regolamento le modalità di dettaglio per la ripartizione degli oneri *sia patrimoniali che correnti* nel rispetto dei principi testé enunciati anche prevedendo una eventuale quota annuale associativa.

### **Art. 8- Rendicontazione**

L'Associazione effettua una rendicontazione annuale, *finanziaria e di risultato*, avendo come esercizio finanziario di riferimento il periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

La rendicontazione deve essere redatta con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'Associazione ed i risultati conseguiti.

Il rendiconto viene sottoposto entro il 30 *marzo* di ogni anno all'Assemblea per l'approvazione.

L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata all'Associazione ed alla sua attività.

### **Art. 8 bis Budget annuale**

L'Associazione opera secondo i criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto dei vincoli del budget annuale.

Entro il 30 novembre di ogni anno viene predisposto il piano delle acquisizioni/attività e il budget dell'esercizio successivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea entro il 31 dicembre dello stesso anno, *previa validazione del Comitato Tecnico di Aven*.

### **Art. 9 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente

Tutte le cariche di cui sopra sono gratuite e per la partecipazione alle riunioni degli organi e l'espletamento delle funzioni correlate alle cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo.

Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi ragione il Presidente, esso verrà sostituito dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Qualora manchino contemporaneamente Presidente e Vicepresidente, l'amministrazione dell'Associazione verrà garantita provvisoriamente dal Direttore Operativo, che dovrà convocare urgentemente l'Assemblea per la ricostituzione degli organi sociali.

### **Art 10 -Assemblea degli associati**

L'Assemblea degli associati è composta dai Direttori Generali delle aziende sanitarie associate.

La partecipazione e il diritto di voto possono essere delegati, di volta in volta, ai propri direttori amministrativi o sanitari o ad altro dirigente aziendale.

Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione, da designare a cura dei Direttori Generali della Aziende Sanitarie Associate, durano in carica un quadriennio con possibilità di rinnovo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente per l'approvazione: a) del piano annuale delle acquisizioni/attività, b) del rendiconto e budget annuale nonché ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno due associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da spedire almeno otto giorni prima del giorno fissato per la seduta.

Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata tre giorni prima del giorno fissato per la seduta. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la convocazione, nonché il luogo della riunione. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede dell'associazione, sia negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione. I verbali dell'assemblea sono redatti dal Direttore Operativo, o da un suo delegato con funzioni di segretario.

A ciascuna azienda sanitaria associata spetta un voto in assemblea.

L'assemblea per l'esercizio dei propri compiti può costituire gruppi di lavoro composti da operatori delle Aziende Sanitarie consorziate.

Le caratteristiche e le modalità di funzionamento di detti gruppi sono fissate nel regolamento di organizzazione.

L'Assemblea degli associati, esprimendosi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera su:

1. la formulazione delle linee di indirizzo e del piano annuale delle acquisizioni/attività su proposta del Direttore Operativo;

2. approvazione del rendiconto, del budget annuale e sue variazioni, nonché l'ammontare dei contributi annuali di funzionamento;
3. nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente, scegliendoli tra i Direttori Generali delle aziende associate;
4. la designazione/revoca motivata del Direttore Operativo;
5. la definizione del trattamento economico del Direttore Operativo;
6. le direttive generali di azione dell'Associazione, ponendo anche in essere opportune misure di controllo;
7. altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto, dalla legge o dal regolamento e su quelli sottoposti al suo esame dal Presidente.

L'Assemblea degli associati, esprimendosi all'unanimità, delibera su:

1. le modifiche dello statuto, la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
2. richieste di inclusione di altre Aziende sanitarie nella Associazione;
3. la individuazione ed eventuale variazione della sede della Associazione.

L'assemblea provvede:

- 1) allo svolgimento delle funzioni di alta vigilanza;
- 2) alla verifica della corrispondenza delle linee operative agli obiettivi fissati dalla Regione;

### **Art. 11 - Presidente**

L'Associazione è amministrata dal Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Presidente ha tutti i poteri per la gestione dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea. In generale formula le proposte per l'adozione dei provvedimenti riservati all'Assemblea.

### **Art. 12 - Vicepresidente**

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

### **Art. 13 - Personale dell'Associazione**

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione si avvale di personale messo a disposizione dalle aziende sanitarie associate che potrà operare sia presso la sede della Associazione che presso le varie Aziende sanitarie associate, nel rispetto della normativa vigente.

Il personale dell'Associazione è organizzato come segue:

- Direttore Operativo (in seguito Direttore)
- Personale assegnato alle dipendenze del Direttore

Il Direttore, per l'espletamento delle incombenze al medesimo devolute, si avvarrà: a) di Gruppi di lavoro interdisciplinari formati, secondo necessità, da

professionisti delle diverse Aziende aderenti all'Associazione in modo da valorizzare al meglio le risorse professionali esistenti, b) delle riconosciute competenze espresse dal CEVEAS costituito presso l'Azienda USL di Modena.

#### **Art 14 - Il Direttore Operativo**

Il Direttore dell'Associazione è nominato dall'Assemblea degli associati.

Egli può essere individuato tra i Dirigenti delle aziende associate oppure all'esterno mediante la stipula di apposito contratto a sensi della legislazione vigente *con durata temporale massima di quattro anni rinnovabili*

Al Direttore spettano tutti i poteri collegati all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Egli esercita, nei limiti della sfera di attività dell'Associazione, la rappresentanza sostanziale della stessa ed agisce in virtù del suo ruolo in nome e per conto degli enti associati, con pieno mandato di agire.

Il Direttore gestisce il personale messo a disposizione dalle aziende associate per l'espletamento delle attività sociali.

Al Direttore compete:

- l'attuazione del piano annuale delle acquisizioni/attività approvato dall'Assemblea
- la promozione di tutte le iniziative affinché risulti rispettata la tempistica convenuta
- il coordinamento operativo dell'Associazione con la predisposizione, l'individuazione, il coordinamento e monitoraggio delle attività per la razionalizzazione della spesa funzionali al conseguimento delle finalità della Associazione
- la costante interlocuzione con l'Assemblea e con il Presidente dell'Associazione nei confronti della quale costituisce suo precipuo debito informativo il puntuale ragguaglio in merito ai risultati operativi conseguiti; a tal riguardo dovrà essere predisposta con cadenza semestrale una relazione dettagliata sull'andamento della gestione e sui risultati conseguiti
- *la validazione dei risultati conseguiti in base alla reportistica periodicamente rilasciata.*
- la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea fatta eccezione per il caso in cui all'ordine del giorno siano iscritti provvedimenti che lo riguardano
- la formulazione di proposte all'Assemblea anche in tema di modifiche a quanto convenuto con la presente Intesa
- ogni e qualsiasi altra responsabilità che l'Assemblea o il Presidente ritenesse di affidargli nell'espletamento dei compiti propri della Associazione di tutte le iniziative utili affinché risulti rispettata la tempistica
- *la rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c.*

Il Direttore è personalmente responsabile dell'assolvimento dei compiti indicati.

#### **Art 15 - Comitato Tecnico**

E' prevista la costituzione del Comitato Tecnico dell'Associazione formato dai Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende aderenti alla Associazione.

Il Comitato Tecnico ha funzioni propositive e consultive circa il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

#### **Art. 16 -Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo atto deliberativo deve essere adottato dall'Assemblea con il voto favorevole dell' unanimità degli associati.

#### **Art. 17 - Regolamenti**

L'assemblea approva i seguenti regolamenti attuativi ed organizzativi per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell'Associazione:

- a) Regolamento organizzativo per disciplinare l'attività del servizio interaziendale
- b) Regolamento per la definizione delle modalità di espletamento delle procedure acquisitive
- c) Regolamento per la definizione delle modalità di ripartizione e di pagamento degli oneri in relazione alle attività promosse per l'attuazione di quanto previsto nel presente Statuto. *Tale regolamentazione risulta assorbita nella determinazione dell'Assemblea Aven del 26.04.2006."*

#### **Art. 18 - Composizione delle controversie**

Qualsiasi controversia, per la quale non sia possibile raggiungere accordo bonario e sia legittimamente sottoponibile alla cognizione ed al giudizio degli arbitri, verrà decisa da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale.

#### **Art. 19 - Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno due associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea.

#### **Art. 20 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Nota le previsioni in corsivo sono state approvate dall'assemblea AVEN del 28.03.07